



**Confidimpresse FVG**

# STATUTO

*Assemblea Straordinaria 2021*

**Titolo I**  
**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**ART. 1 Costituzione - Denominazione - Sedi**

1. Promossa dal Sistema artigiano del Friuli Venezia Giulia è costituita una società cooperativa per azioni con la denominazione “CONFIDIMPRESE FVG – Società Cooperativa per Azioni – Confidi”, anche denominata “CONFIDIMPRESE FVG”. La società sarà di seguito indicata, per brevità, Cooperativa.
2. La Cooperativa ha sede legale nel comune di Udine e sedi secondarie nei comuni di Pordenone e Trieste. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire, trasferire o sopprimere succursali ed uffici amministrativi o di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, in conformità delle norme vigenti.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e le normative sui Confidi.

**ART. 2 Durata**

1. La Cooperativa ha durata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

**Titolo II**  
**SCOPO ED OGGETTO SOCIALE – MUTUALITA'**

**ART. 3 Scopo mutualistico**

1. La Cooperativa svolge la propria attività secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di lucro, in forma associata dell'impresa, prefiggendosi di tutelare, assistere e favorire le imprese socie nelle loro attività economiche fornendo garanzia mutualistica per l'acquisizione di finanziamenti e linee di credito e leasing nonché assistenza tecnica e finanziaria atte ad ampliarne le capacità di mercato o consolidarne la struttura.
2. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci.
3. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2521 C.C.
4. La Cooperativa è tenuta ad iscriversi nell'apposito Albo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2512 secondo comma C.C.
5. Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al principio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono essere prevalenti a norma di legge rispetto a quelli relativi a prestazioni effettuate a non soci. Pertanto gli amministratori ed i sindaci dovranno, ai sensi dell'art. 2513 primo comma C.C., documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro.

**ART. 4 Oggetto sociale**

1. L'attività sociale dovrà essere svolta prevalentemente a favore delle imprese socie.

2. Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa così come definita dal precedente articolo, la Cooperativa ha come oggetto quello di svolgere prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere ricerche statistiche e di mercato nonché operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali nei limiti previsti dalla normativa.

4. La Cooperativa potrà, inoltre, conformemente a quanto previsto dalle norme pro tempore vigenti per gli Intermediari Finanziari iscritti al relativo Albo Unico, svolgere:

- prevalentemente a favore delle imprese socie le seguenti attività:
  - prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
  - gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Testo unico legge bancaria, di fondi pubblici di agevolazione;
  - stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del Testo unico legge bancaria, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Albo Unico.

#### **ART. 5 Requisiti per la mutualità prevalente**

1. Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, descritti nei precedenti articoli ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 2514 C.C. e dal comma 19 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, vengono fissate le seguenti prescrizioni:

- il divieto di distribuzione di dividendi ai soci;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 C.C.;
- il divieto di distribuire le riserve tra i soci;
- l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale versato, al "Fondo di garanzia interconsortile per la prestazione di cogaranzie e controgaranzie ai Confidi", al quale la Cooperativa ha dato la propria adesione.

2. Le clausole relative alla mutualità di cui al presente articolo, unitamente alle altre contenute nel presente statuto sono peraltro inderogabili e devono essere di fatto sempre osservate. La soppressione delle clausole di cui al comma precedente potrà essere assunta solo in sede di Assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole di almeno un trentesimo dei soci aventi diritto al voto.

### **Titolo III CAPITALE SOCIALE**

#### **ART. 6 Capitale sociale**

1. La Cooperativa è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito dalle leggi in materia di confidi, nonché a quanto stabilito dalle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività degli Intermediari Finanziari iscritti al relativo Albo Unico.

### **TITOLO IV SOCI – ENTI SOSTENITORI**

## **ART. 7 Soci e sostenitori**

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa in materia di società cooperative e di confidi.
2. Possono essere soci le micro, piccole e medie imprese, riconosciute tali dalla normativa comunitaria, siano esse in forma individuale o societaria, anche cooperativa, iscritte a qualsiasi titolo nei registri delle imprese, i consorzi, le società consortili e cooperative intercorrenti tra le medesime imprese, purché iscritte negli stessi registri. Possono essere altresì soci i liberi professionisti esercenti l'attività in forma individuale o associata, anche societaria, nei limiti stabiliti eventualmente dalla Banca d'Italia. Possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.
3. Non possono essere soci le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali o che abbiano, in proprio o tramite altro soggetto giuridico, di cui facciano od abbiano fatto parte, pendenze economiche con la Cooperativa o le abbiano causato perdite non risarcite: il tutto salva diversa deliberazione assunta dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
4. In base a quanto disposto dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 in materia di patrimonializzazione dei confidi, possono partecipare al capitale sociale del Confidi le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati, purché le micro, piccole, medie imprese e i liberi professionisti dispongano di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea.
5. Il Confidi può accettare contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni da enti pubblici e privati e dalle imprese di maggiori dimensioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, che intendono sostenere l'attività della Cooperativa.

## **ART. 8 Domanda di ammissione**

1. I soggetti interessati a diventare soci della Cooperativa devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione della Cooperativa, che delibera ai sensi dell'art. 2528 C.C.
2. La domanda deve essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica e deve contenere l'obbligo ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni, che l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere per averne preso visione, nonché le deliberazioni degli organi sociali.
3. Nella domanda l'aspirante socio deve indicare il numero delle azioni che sottoscrive; deve inoltre impegnarsi al pagamento dell'eventuale sovrapprezzo nonché dell'eventuale contributo spese di ammissione o equivalente. Intervenuta l'adesione, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale contributo spese ammissione non sono in alcun caso rimborsabili.
4. Il Consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento integrativo.
5. L'aspirante socio acquista la qualifica di socio alla data della deliberazione di ammissione.
6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
7. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata.

8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

9. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

10. La medesima procedura indicata nei commi precedenti deve essere seguita anche nel caso di trasferimento delle azioni.

## **ART. 9 Diritti ed obblighi dei soci**

1. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci sono rette dal principio della parità di trattamento, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2516 C.C. i soci hanno diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea relative alle deliberazioni sociali ed alle elezioni delle cariche sociali;
- usufruire della garanzia, dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Cooperativa, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscano alla gestione sociale;
- esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e ottenere estratti a proprie spese;
- esaminare ai sensi dell'art. 2545 bis C.C. ed attraverso un loro rappresentante i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, quando ne facciano richiesta almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci.

2. I diritti di cui all'ultimo punto non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti od inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

3. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle azioni;
- al versamento dell'eventuale contributo spese di ammissione, di eventuali diritti di segreteria e di altre commissioni nelle misure fissate dal Consiglio di amministrazione;
- a versare, oltre agli importi dell'azione sottoscritta e del contributo spese di ammissione od equivalente, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta degli amministratori;
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali;
- a cooperare al raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
- a versare ogni altro importo dovuto a vario titolo alla Cooperativa.

4. Il beneficiario della garanzia è obbligato a versare una somma proporzionale all'importo della stessa e comunque non inferiore a quanto eventualmente stabilito in materia dalla normativa di riferimento.

5. La determinazione della misura, le modalità nonché l'applicazione di tali versamenti sono attribuite al Consiglio di amministrazione e potranno essere dallo stesso articolate e variate in relazione ad esigenze tecniche.

6. È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno in proprio capo dei requisiti per fare parte della Cooperativa.

7. Le imprese costituite in forma societaria hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione le modifiche degli atti costitutivi o degli statuti nonché le variazioni nei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza nei rapporti con la Cooperativa.

#### **ART. 10 Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, morte del titolare fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 13 e cancellazione dal registro delle imprese, per le imprese in forma individuale;
- b) per recesso, esclusione, o cancellazione dal registro delle imprese per le imprese costituite in forma societaria.
- c) per chiusura della partita IVA per i liberi professionisti.

2. La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

3. Permane in ogni caso l'obbligo del socio di adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti della Cooperativa, nonché con gli enti finanziatori, supportate dalle garanzie mutualistiche, anche dopo la cessazione del rapporto sociale fino alla loro definitiva estinzione.

#### **ART. 11 Recesso del socio**

1. Il recesso del socio è ammesso esclusivamente per le cause riconosciute come inderogabili per legge.

2. Ai sensi dell'art. 2437 c.c. hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

3. È precluso il recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni inerenti:

- a) la proroga della durata del Confidi di cui al precedente art. 2;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

4. Il recesso non può essere parziale e va esercitato nei modi previsti dall'art. 2532 C.C.

5. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

6. Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale di Udine.

7. Il recesso, sia per quanto attiene il rapporto sociale che quello mutualistico, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

8. È precluso il recesso al socio che abbia in essere operazioni garantite dalla Cooperativa.

## **ART. 12 Esclusione**

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- che abbia in corso procedure concorsuali liquidatorie o che abbia, in proprio o tramite altro soggetto giuridico di cui faccia od abbia fatto parte, pendenze economiche con la Cooperativa o le abbia causato perdite non risarcite: il tutto salvo diversa deliberazione assunta dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- che, previa intimazione scritta degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non effettui il versamento della quota sottoscritta od i pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori, comunicata al socio destinatario mediante raccomandata ed ha effetto dalla comunicazione di esclusione.

3. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale di Udine nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

## **ART. 13 Morte del socio**

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto:

- alla liquidazione della quota secondo quanto disposto dall'art. 2535 C.C., salvo quanto disposto dal precedente art. 7, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti che essi sono gli aventi diritto alla liquidazione;
- a subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente statuto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 14 Liquidazione delle azioni**

1. In caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle azioni avverrà, a favore degli aventi diritto, al valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie ed obbligazioni del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.

2. Non sono in ogni caso rimborsabili:

- a) il sovrapprezzo eventualmente versato;
- b) le azioni e/o quote parti del loro valore, derivanti dall'imputazione a capitale sociale di riserve o fondi di qualsiasi genere o comunque derivanti da aumenti gratuiti di capitale sociale;
- c) le azioni attribuite gratuitamente ai soci in sede di aumento del capitale sociale.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la perdita della qualità di socio.

4. Le azioni relative ai soci deceduti, receduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla Cooperativa con accantonamento a riserva.

**TITOLO V**  
**PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**ART. 15 Patrimonio sociale**

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni, del valore nominale ciascuna di euro 25,82 nonché, in attuazione dell'art. 1 comma 881 della L.296/2006 o di altre successive norme in materia, dall'imputazione delle risorse proprie costituite da fondi rischi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici;
- b) dalla eventuale riserva formata dai sovrapprezzi versati;
- c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di esercizio;
- d) dagli utili di esercizio;
- e) dai fondi rischi indisponibili;
- f) dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa compresi i conferimenti della Regione Friuli Venezia Giulia o di altri Enti o Soggetti privati o pubblici, nazionali o europei, a tale scopo destinati;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
- h) dal fondo costituito dai versamenti effettuati dai soci all'atto della concessione delle garanzie e con le azioni non restituite a seguito dell'avvenuta prescrizione.

**ART. 16 Azioni**

1. La Cooperativa è a capitale variabile.

2. Le azioni sono nominative e non sono frazionabili; non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo. Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni comunque sorte in capo ai soci nei confronti della medesima.

3. Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale sociale. L'importo dell'azione, dell'eventuale sovrapprezzo e del contributo spese di ammissione dovrà essere versato con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. Le azioni non sono rappresentate da titoli o certificati azionari e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel relativo libro dei soci.

**ART. 17 Patrimonio netto**

1. Il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo del fondo rischi di cui al precedente art. 15, non può essere inferiore ai limiti di legge; dell'ammontare minimo stabilito dall'art. 13 comma 14 del D.L. 269/2003 e successive modificazioni almeno un quinto deve essere apportato dai soci o da avanzi di gestione.

2. Al fine del raggiungimento dell'ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare fronte a previsioni di rischio sulla garanzia prestata.

**ART. 18 Diminuzione del patrimonio netto e del capitale sociale**

1. Quando in occasione dell'approvazione del bilancio risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dall'art. 13 comma 14 del D.L. 269/2003 e successive modificazioni, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti.

2. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio non si è ridotto a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale ovvero il versamento di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo definendone termini e modalità; in caso diverso, deve deliberare lo scioglimento della Cooperativa.

3. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo di cui all'art. 13 comma 12 del D.L. 269/2003 e successive modificazioni, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al suddetto minimo o lo scioglimento della Cooperativa.

#### **ART. 19 Destinazione del Patrimonio sociale**

1. Il Patrimonio sociale, qualunque sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 4.

#### **ART. 20 Esercizio sociale e bilancio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorre dal primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio con l'osservanza delle relative disposizioni di legge.

3. Gli amministratori ed i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento al bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

4. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci nei termini di cui al successivo art. 27 comma 1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali e può destinarli, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

5. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa o nei casi di perdita della qualità di socio.

6. Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento; è inoltre fatto divieto di remunerare il capitale.

7. Gli utili di esercizio, le riserve indivisibili ed i fondi di cui agli articoli precedenti sono indivisibili.

#### **ART. 21 Responsabilità per le obbligazioni**

1. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

## **ART. 22 Organi sociali**

1. Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea generale e le Assemblee separate dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Direttore generale;
- il Collegio sindacale.

## **ART. 23 Assemblea dei soci**

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede legale o una delle sedi secondarie della Cooperativa, purché in Italia.

2. Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere di amministrazione presente più anziano di età.

3. L'Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.

4. Le deliberazioni devono essere documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

5. Nel caso di Assemblea straordinaria, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

## **ART. 24 Convocazione dell'Assemblea**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente, convoca l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

2. L'avviso di convocazione deve essere affisso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione presso le sedi legale e secondarie della Cooperativa e pubblicato su quotidiano/i a ampia diffusione locale oppure, in alternativa alla pubblicazione sui quotidiani, inoltrato a ciascun socio con lettera raccomandata AR, o posta elettronica certificata, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

3. Gli amministratori devono inoltre convocare senza ritardo, e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta, l'Assemblea, quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un trentesimo dei soci.

## **ART. 24 bis Assemblea da remoto**

1. L'assemblea dei soci, su delibera in tal senso del Consiglio di amministrazione, può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione purché siano rispettati i principi di correttezza nei rapporti sociali, buona fede e parità di trattamento tra soci.

2. In particolare, sarà quindi necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- siano adeguatamente indicate nell'avviso di convocazione le modalità di accesso da remoto degli aventi diritto a partecipare.

## **ART. 25 Diritto di voto**

1. Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.
2. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare a norma di legge.
4. Il socio può farsi rappresentare da altro socio con diritto di voto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, come disposto dall'art. 2372 C.C., mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.
5. Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate.
6. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di:
  - un socio per l'assemblea ordinaria;
  - cinque soci per l'assemblea straordinaria.
7. Le votazioni hanno luogo di regola per alzata di mano, con prova e controprova, o con altre modalità di voto palese.

## **ART. 26 Costituzione e quorum deliberativo**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, salvo che per la nomina del Collegio Sindacale, ove è sufficiente la maggioranza relativa, e per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà nelle forme di cui all'art. 29.
3. Tuttavia per lo scioglimento, la liquidazione, la scissione della società, per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente statuto e per la modifica del presente articolo, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un trentesimo degli aventi diritto; per la fusione, per il trasferimento della sede legale e per l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, per la modifica degli artt. 29 e 30 nella parte relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un sessantesimo degli aventi diritto. Tali deliberazioni dell'Assemblea generale non saranno tuttavia efficaci se esse non avranno avuto in ciascuna assemblea separata il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti.

## **ART. 27 Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite, che non comportino modifiche statutarie;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale;
- determina il compenso degli amministratori, dei componenti il Comitato esecutivo, dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera in merito alle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2528, quarto comma C.C.;
- delibera, in ordine al controllo contabile, conformemente a quanto previsto dall'art. 2409, quarto comma C.C.;
- approva gli eventuali regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 2521 ultimo comma C.C., con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, previste dal presente statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea nonché sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'attività sociale, sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
- delibera sull'applicazione e sulla misura dell'eventuale sovrapprezzo dell'azione.

#### **ART. 28 Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto, sulla fusione, sulla scissione, sullo scioglimento e liquidazione della Cooperativa;
- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

#### **ART. 29 Assemblee separate**

1. L'assemblea generale dei soci dovrà sempre essere preceduta – a pena di nullità della relativa delibera – dalla convocazione e dallo svolgimento delle assemblee provinciali separate previste nell'art. 2540 c.c.

2. Le assemblee separate sono previste in relazione alla distribuzione territoriale dei soci nelle province di Pordenone, di Udine e di Trieste; in particolare è prevista un'assemblea separata cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella Provincia di Pordenone, un'altra assemblea separata cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella Provincia di Udine e un'altra assemblea separata cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella Provincia di Trieste; i soci la cui impresa ha sede legale in una diversa provincia possono partecipare, a propria scelta, ad una delle tre assemblee separate.

3. Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per le assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo.

4. Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale;
- il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune della rispettiva provincia di competenza;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché ognuna con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;

- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per l'assemblea generale dei soci;
  - sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un componente del Consiglio dallo stesso nominato, scelto tra i consiglieri provenienti dalla rispettiva provincia di competenza o, in caso di assenza o impedimento di questo, da altro soggetto nominato dall'assemblea separata.
5. Le assemblee separate deliberano su ciascuno dei punti all'ordine del giorno e provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, che devono essere soci della Cooperativa.
  6. Ad ognuna delle assemblee separate, indipendentemente dal numero dei soci partecipanti, spetta la nomina di un numero di delegati che parteciperanno all'assemblea generale, pari ad un delegato ogni 200 soci -o frazione di 200- aventi diritto di voto, la cui impresa ha sede nella Provincia di competenza; spetta inoltre un delegato ogni 20 soci -o frazione di 20- presenti in assemblea ed aventi diritto di voto.
  7. I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.
  8. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.
  9. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione ciascuna Assemblea separata - espressione delle categorie dei soci che sono espressione rispettivamente dei territori delle Province di Udine, di Trieste e di Pordenone (salva la partecipazione a scelta per i soci con sede legale in una diversa provincia) - provvederà alla nomina, di sua competenza, degli amministratori, nelle misure previste nell'art. 30.
  10. Le assemblee separate provvederanno a deliberare sugli argomenti e sulle modifiche statutarie di cui all'ultimo comma dell'art. 26.
  11. Non può essere nominato delegato chi ricopre la carica di amministratore della Cooperativa o chi ne sia dipendente.
  12. Il verbale dell'assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro dei verbali delle assemblee.
  13. All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate, senza che spetti loro diritto di intervento e di voto.
  14. Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

### **ART. 30 Consiglio di amministrazione**

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a sette, di cui sei nominati dalle Assemblee separate dei soci nelle misure indicate nel presente articolo e uno nominato dalla Assemblea generale, che all'uopo potrà tenere conto dell'eventuale indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Gli amministratori devono essere in possesso, oltre ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa sulle cooperative e sulle società per azioni e fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile in materia, dei requisiti previsti dal Testo unico bancario o altra normativa di riferimento tempo per tempo in vigore.

3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori conformemente a quanto previsto dall'art. 2542 c.c.
4. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalle rispettive Assemblee separate dai soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Udine nella misura di tre membri, dai soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Pordenone nella misura di due membri e dai soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Trieste nella misura di un membro.
5. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente.
6. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Essi non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiori al limite massimo eventualmente inderogabilmente stabilito dalla legge.
8. Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e coloro che sono dipendenti o sindaci della Cooperativa.
9. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, mediante cooptazione dei membri necessari.
11. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
12. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause anche verificatesi in tempi diversi venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, si dovrà considerare decaduto l'intero Consiglio, e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare subito l'Assemblea per nominare il nuovo Consiglio di amministrazione.
13. In caso di sopravvenuta mancanza di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
14. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

### **ART. 31 Poteri del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutte le attribuzioni ed i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci per legge o per statuto. Tra gli altri ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio svolge i seguenti compiti:
  - verifica, con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data dell'Assemblea dei soci, le variazioni intervenute nella compagine sociale nel numero dei soci delle tre province di Pordenone, di Trieste e di Udine, rilevanti ai fini di determinare il numero dei delegati di ogni assemblea separata che parteciperanno all'assemblea generale ai sensi dell'art. 29 comma 6 dello statuto;
  - elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
  - convoca le Assemblee dei soci e dà esecuzione alle loro delibere;

- delibera sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- redige i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di cui all'art. 2521 C.C. ed approva i regolamenti non di competenza dell'assemblea;
- redige il bilancio e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Cooperativa;
- fissa l'ammontare dell'eventuale contributo spese di ammissione e delle eventuali commissioni che ogni socio è tenuto a versare in relazione alle garanzie ed ai servizi ottenuti;
- conferisce procure speciali per determinati atti o categorie di atti a singoli consiglieri o a dipendenti della Cooperativa;
- delega parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 35, nominando i membri ed il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, compresa la revoca dei nominati. Può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie al Direttore Generale ed ai Direttori di Area;
- fatto salvo quanto appena previsto e ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 C.C., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- conferisce, ove necessario od opportuno, mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- determina, sentito il parere del Collegio dei sindaci, il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidati specifici compiti, ai sensi dell'art. 2389 C.C.;
- nomina il Direttore generale ed un Vice-direttore;
- assume e licenzia il personale dipendente, determinandone le mansioni e l'inquadramento contrattuale;
- delibera in materia di convenzioni con gli istituti di credito, società finanziarie/leasing ed altri soggetti per il raggiungimento dei fini della Cooperativa;
- delibera sulla partecipazione a consorzi regionali o nazionali nonché ad altri enti e società aventi scopo identico od affine, con il fine di potenziare l'attività della Cooperativa;
- istituisce, trasferisce e sopprime succursali ed uffici amministrativi o di rappresentanza;
- delibera la cessione o l'acquisto di aziende o di rami d'azienda;
- delibera su tutti gli atti relativi all'oggetto sociale della Cooperativa, compresi acquisti, vendite e permutate di beni immobili e mobili e di diritti reali, iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, transazioni e compromessi in arbitrati e amichevoli composizioni, azioni attive e passive in qualsiasi grado di giurisdizione, ogni atto ed operazione nei rapporti con istituti od uffici pubblici;
- accetta contributi e donazioni.

2. Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

3. Ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria dei soci, sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative di natura imperativa e cogente. In tal caso, le variazioni intercorse vengono portate a conoscenza dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

## **ART. 32 Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, sia nella sede legale che altrove, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori.

3. Le riunioni totalitarie del Consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale, sono valide anche senza la preventiva convocazione.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti **dei** presenti.
5. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso da chi presiede la seduta.
6. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.
7. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario che ne cura la redazione.
8. È necessario il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei componenti del Consiglio di amministrazione per:
  - la cessione o l'acquisto di aziende o di rami d'azienda;
  - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali ed uffici amministrativi o di rappresentanza;
  - il conferimento di deleghe;
  - l'acquisto o la vendita di beni immobili, la concessione di ipoteche;
  - l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 31 ultimo comma.
9. È ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:
  - sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

### **ART. 33 Presidente, rappresentanza e firma sociale**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza od impedimento le attribuzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di assenza od impedimento di entrambi, spettano al consigliere più anziano di età.
2. La rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al Direttore generale ed ai dipendenti, per singoli atti o, stabilmente, per categorie di atti.

### **ART. 34 Collegio sindacale e revisione legale dei conti**

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui eventualmente uno su indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia, e due supplenti, eletti dall'assemblea che ne nomina il Presidente.
2. Essi vengono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e devono essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli previsti dal precedente art. 30 per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

5. La revisione legale dei conti è demandata a una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

### **ART. 35 Comitato esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quattro, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra i Consiglieri di amministrazione.

2. Il Presidente di tale organo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal suo Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le mansioni spettano al membro più anziano di età.

4. Le deliberazioni del Comitato sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

5. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della Cooperativa.

6. È ammessa la possibilità che la riunione del Comitato Esecutivo si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

### **ART. 36 Compiti ed attribuzioni del Direttore generale**

1. Al Direttore generale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Cooperativa volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine può prendere parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Cooperativa.

2. Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore generale della Cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono esercitate da un Vice-direttore nominato dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore generale potrà inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli dal Consiglio di amministrazione.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 37 Scioglimento e liquidazione**

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

2. Le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devolute, dedotte soltanto le quote sociali versate ed al netto di eventuali sovrapprezzi pur versati e di aumenti di capitale a titolo gratuito comunque effettuati, fatte salve eventuali disposizioni speciali di leggi tempo per tempo vigenti, a favore del "Fondo di garanzia interconsortile per la presentazione di cogaranzie e controgaranzie", cui la Cooperativa aderisce, ai sensi del comma 19 dell'art. 13 del D.L. 269/2003.

3. Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere depositate, a norma dell'art. 2494 C.C. presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e nome del socio.

## **TITOLO VIII**

### **REGOLAMENTI**

#### **ART. 38 Regolamenti interni**

1. L'Assemblea ordinaria provvede ad approvare i regolamenti interni di cui all'art. 27 del presente statuto, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, onde assicurare una più efficace operatività delle norme statutarie ed il migliore funzionamento della Cooperativa.

2.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti potranno disciplinare:

- il rapporto tra Cooperativa, soci e sostenitori;
- le procedure per lo svolgimento delle adunanze degli organi sociali;
- le modalità per l'elezione degli organi sociali;
- il funzionamento del Comitato Esecutivo;
- il ruolo del Direttore generale, del Vice-direttore e dei Direttori di Area della Cooperativa.

## **TITOLO IX**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 39 Controversie**

1. Le controversie insorgenti tra i soci e la società relative ai rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, sono di competenza del Tribunale di Udine.

2. Per le controversie in materia di richiesta e rilascio di garanzia i richiedenti ed i beneficiari possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

#### **ART. 40 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge ed in particolare quelle sulle società cooperative e sui confidi.

#### **ART. 41 Norma transitoria**

La diminuzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da dieci a sette e del numero massimo dei componenti del Comitato esecutivo da cinque a quattro avrà efficacia con il primo rinnovo dell'organo sociale successivo alla delibera dell'Assemblea dei soci di modifica dello Statuto in punto determinazione in diminuzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione.

Qualora prima di tale momento vengano a cessare anche in tempi diversi uno o più componenti, fino ad un numero massimo di sette consiglieri di amministrazione superstiti, il Consiglio di amministrazione non potrà procedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora vengano a cessare anche in tempi diversi più componenti, fino ad un numero di sei o inferiore a sei di consiglieri di amministrazione superstiti, il Consiglio potrà procedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, fino a riportare a sette il numero massimo dei consiglieri.

Fatta salva in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci.